



Cassa pensione Mikron
Regolamento di previdenza 2025

Approvato il:
12 novembre 2024

In vigore dal:
1 gennaio 2025

Indice

Prefazione

Art. 1	Denominazione e scopo	6
Art. 2	Definizioni	6
Art. 3	Organizzazione della Cassa	7

Affiliazione

Art. 4	Principio	8
Art. 5	Inizio	8
Art. 6	Informazioni all'entrata in servizio	8
Art. 7	Esame medico e riserve	9
Art. 8	Categorie di assicurati	10
Art. 9	Prestazioni di libero passaggio apportate	10
Art. 10	Fine	10
Art. 11	Assicurazione esterna	11
Art. 12	Continuazione dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro	11

Finanziamento

Art. 13	Definizioni di salario	13
Art. 14	Avere di vecchiaia	14
Art. 15	Accrediti di risparmio	15
Art. 16	Contributi	15
Art. 17	Acquisto di prestazioni previdenziali	17

Prestazioni

Parte generale

Art. 18	Obbligo di informazione e notifica	18
Art. 19	Corresponsione delle prestazioni	18
Art. 20	Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso	19
Art. 21	Diritti nei confronti di un terzo responsabile	20
Art. 22	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	20
Art. 23	Prescrizione	20
Art. 24	Adeguamento delle rendite	20

Prestazioni di vecchiaia

Art. 25	Diritto alle prestazioni di vecchiaia	21
Art. 26	Importo delle prestazioni di vecchiaia	22
Art. 27	Rendita ponte AVS	23

Prestazioni d'invalidità

Art. 28	Diritto alle prestazioni d'invalidità	23
Art. 29	Importo delle prestazioni d'invalidità intere	23
Art. 30	Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni	24

Rendita al coniuge/partner superstite

Art. 31	Diritto alla rendita al coniuge	25
Art. 32	Importo della rendita al coniuge	25
Art. 33	Diritto alla rendita al partner	25
Art. 34	Importo della rendita al partner	26
Art. 35	Matrimonio del coniuge superstite o del partner superstite	26
Art. 36	Rendita al coniuge divorziato	26

Rendita per figli

Art. 37	Aventi diritto	27
Art. 38	Figli	26
Art. 39	Diritto alla rendita per figli	27
Art. 40	Importo della rendita per figli	27

Capitale di decesso

Art. 41	Diritto al capitale di decesso	28
Art. 42	Importo del capitale di decesso	29

Divorzio

Art. 43	Parte generale	28
Art. 44	Obbligo di un assicurato al conguaglio della previdenza professionale	29
Art. 45	Conguaglio della previdenza professionale a favore di un assicurato	31

Prestazione di libero passaggio

Art. 46	Diritto alla prestazione di libero passaggio	31
Art. 47	Importo della prestazione di libero passaggio	32
Art. 48	Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	32
Art. 49	Pagamento in contanti	33

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 50	Prelievo anticipato	33
Art. 51	Costituzione in pegno	34

Disposizioni transitorie e finali**Disposizioni transitorie**

Art. 52	Prestazioni rischio	35
Art. 53	Disposizioni transitorie	35
Art. 54	Disposizione transitoria relativa all'art. 29 cpv. 4 in vigore dal 1 gennaio 2022	35
Art. 55	Disposizione transitoria sull'aliquota di conversione per le donne nate nel 1963 e più anziane	36

Disposizioni finali

Art. 56	Informazione	36
Art. 57	Misure di risanamento	36
Art. 58	Obbligo di segretezza	37
Art. 59	Modifica del Regolamento	37
Art. 60	Interpretazione	37
Art. 61	Foro	38
Art. 62	Testo determinante del Regolamento	38
Art. 63	Entrata in vigore	38

Appendice al Regolamento di previdenza

Cifra 1	Importi limite (il 1 gennaio 2025)	39
Cifra 2	Importo massimo del Conto 1: assicurati nel piano base	39
Cifra 3	Importo massimo del Conto 1: assicurati nel piano complementare	40
Cifra 4	Importo massimo del Conto 2: assicurati nel piano bonus	40
Cifra 5	Costo della rendita ponte AVS	41
Cifra 6	Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione base	42
Cifra 7	Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione complementare	43
Cifra 8	Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione bonus	44
Cifra 9	Importo massimo del Conto PA: prefinanziamento della rendita ponte AVS	44

Prefazione

Art. 1 Denominazione e scopo

- 1. Sotto la denominazione di «Cassa pensione Mikron» esiste a Bienne una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti CC, istituita mediante atto pubblico del 19 settembre 1963.
- 2. La Fondazione ha per scopo di assicurare i salariati del Datore di lavoro contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso conformemente alle prestazioni fissate nel Regolamento.

Art. 2 Definizioni

- 1. Nel presente Regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

Datore di lavoro	Mikron Holding AG e ulteriori società affiliate
Salariati	i collaboratori e le collaboratrici al servizio del Datore di lavoro
Cassa	Cassa pensione Mikron
Consiglio di fondazione	organo direttivo della Fondazione
Assicurati	assicurati attivi, invalidi e pensionati ai sensi del presente Regolamento
Assicurati attivi	i salariati del Datore di lavoro assicurati secondo il presente Regolamento
Assicurati invalidi	gli assicurati aventi diritto a prestazioni d'invalidità ai sensi del presente Regolamento
Assicurati pensionati	gli assicurati che percepiscono una rendita di vecchiaia ai sensi del presente Regolamento
Età di riferimento	L'età di riferimento corrisponde all'età di riferimento ai sensi dell'art. 21 dell'AVS.
Età LPP	differenza fra l'anno di nascita e l'anno civile in corso
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CO	Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982
Conto 1	finanziamento mediante accrediti di risparmio calcolati sul salario di base
Conto 2	finanziamento mediante accrediti di risparmio calcolati sul bonus salariale
Conto PA	prefinanziamento del pensionamento anticipato

- 2. Per motivi di semplicità, per tutte le persone menzionate nel presente Regolamento si usa un'unica forma. Naturalmente in queste denominazioni, sempre che valgano per ambo i sessi, sono comprese sia le persone di sesso femminile che quelle di sesso maschile.
- 3. La registrazione di un'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali presso l'Ufficio di stato civile corrisponde al matrimonio. Le persone che convivono in un'unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Art. 3 Organizzazione della Cassa

1. L'organo supremo della Cassa è il Consiglio di fondazione.
2. Il Consiglio di fondazione è composto di 8 membri. La metà dei membri del Consiglio di fondazione è eletta dagli assicurati attivi. L'altra metà è designata dal Datore di lavoro.
3. Il Consiglio di fondazione istituisce un gerente che gestisce gli affari correnti della Cassa.
4. Il patrimonio della Cassa è amministrato conformemente alle prescrizioni per gli investimenti del diritto federale e secondo principi riconosciuti.
5. L'attività della Cassa è esaminata da un ufficio di revisione e da un perito in materia di previdenza professionale.
6. L'autorità di vigilanza competente controlla che la Cassa si attenga alle disposizioni legali e utilizzi il patrimonio previdenziale in maniera conforme allo scopo definito.
7. I dettagli in merito all'organizzazione della Cassa sono disciplinati dal relativo regolamento.

Affiliazione

Art. 4 Principio

1. L'affiliazione alla Cassa è obbligatoria per tutti i salariati, ad eccezione dei salariati che:
 - a. sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi;
 - b. percepiscono presso il Datore di lavoro un salario AVS inferiore al salario minimo per l'ammissione ai sensi della legge (vedi Appendice);
 - c. esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale, o esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - d. all'entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'Al o sono rimasti assicurati a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 26a LPP.

Art. 5 Inizio

1. L'affiliazione alla Cassa avviene il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1 gennaio che segue il 17° compleanno. Con l'affiliazione, il salariato è assicurato.
2. Fino al 31 dicembre che segue il 19° compleanno o coincide con lo stesso, l'assicurato è coperto contro i rischi di invalidità e di decesso. Dal 1 gennaio che segue il 24° compleanno sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia.
3. Se un salariato è stato assunto per un periodo non superiore a 3 mesi e la sua assunzione viene prolungata oltre i 3 mesi, la sua affiliazione alla Cassa avviene il giorno in cui viene concordata la proroga del rapporto di lavoro. Se vari impieghi consecutivi presso lo stesso Datore di lavoro superano il periodo totale di 3 mesi, il salariato è affiliato a partire dall'inizio del 4° mese complessivo, sempre che nessuna interruzione superi 3 mesi.
4. Per i salariati il cui salario AVS all'inizio del rapporto di lavoro è inferiore al salario minimo per l'ammissione ai sensi della legge, l'affiliazione alla Cassa avviene il giorno in cui tale salario minimo è raggiunto.

Art. 6 Informazioni all'entrata in servizio

1. All'entrata in servizio, il salariato deve informare la Cassa sulla sua situazione personale in fatto di previdenza e comunicarle nominalmente:
 - a. il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro;
 - b. l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, l'importo del suo avere di vecchiaia LPP, nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
 - c. se è sposato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio;
 - d. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;

- e. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio;
 - f. gli importi e le date degli eventuali acquisti volontari di prestazioni effettuati negli ultimi 3 anni che precedono la data d'affiliazione alla Cassa.
2. I salariati che il 1 gennaio 1995 erano già sposati e non sono in grado di informare la Cassa sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, comunicheranno alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1 gennaio 1995, nonché la data alla quale detto importo è stato calcolato.

Art. 7 Esame medico e riserve

1. La Cassa può esigere che ogni nuovo affiliato si sottoponga a spese della Cassa a una visita medica presso un medico di fiducia indicato dalla Cassa.
2. In base e con riferimento alla perizia medica, la Cassa può disporre riserve in merito all'assicurazione d'invalidità e di decesso; tuttavia tali disposizioni non valgono nell'ambito delle prestazioni minime LPP. Se l'assicurato, durante il periodo di validità delle riserve, diventa invalido a causa di problemi sanitari menzionati nelle riserve o decede a seguito di malattia, le prestazioni d'invalidità o di decesso della Cassa sono ridotte permanentemente al livello delle prestazioni minime LPP.
3. La Cassa si pronuncia entro 60 giorni dopo aver ricevuto la perizia del medico di fiducia, tuttavia al più tardi entro 180 giorni dall'affiliazione del salariato alla Cassa. Le eventuali disposizioni sono comunicate all'interessato per iscritto. La validità della disposizione non può superare i 5 anni. Il motivo della disposizione viene comunicato all'assicurato dal medico che ha eseguito la visita.
4. Se l'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro trasferisce una prestazione di libero passaggio a favore di un nuovo assicurato, per le prestazioni previdenziali della Cassa costituite mediante tale acquisto valgono unicamente le riserve eventualmente già emesse dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro; determinante è anche la durata di un'eventuale riserva disposta dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro.
5. Se l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro aveva emesso delle riserve, unicamente il medico che aveva eseguito l'esame è autorizzato, con l'accordo dell'assicurato, a comunicare il motivo della riserva al medico di fiducia del nuovo istituto di previdenza.

Art. 8 Categorie di assicurati

1. Gli assicurati della Cassa sono ripartiti in categorie, come segue:
 - a. Sono considerate assicurati nel piano base le persone il cui salario di base determinante secondo l'art. 13 è inferiore all'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP (vedi Appendice).
 - b. Sono considerate assicurati nel piano complementare le persone il cui salario determinante secondo l'art. 13 supera l'importo massimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP.
 - c. Sono considerati assicurati nel piano bonus tutti gli assicurati nei piani di base e complementare che percepiscono un bonus del Datore di lavoro secondo l'art. 13.
2. Il passaggio a un'altra categoria avviene il primo giorno del mese in cui le condizioni pertinenti sono soddisfatte.

Art. 9 Prestazioni di libero passaggio apportate

1. I nuovi assicurati che dispongono di una prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del loro datore di lavoro precedente devono provvedere a trasferirla alla Cassa.
2. La prestazione di libero passaggio trasferita è accreditata al conto 1 dell'assicurato.

Art. 10 Fine

1. L'assicurazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento, al più tardi tuttavia al decesso dell'assicurato.
2. Durante il mese che segue la fine del rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il momento dell'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, il salariato rimane assicurato contro i rischi di decesso e d'invalidità. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate alla fine del rapporto di previdenza.
3. Se la Cassa è tenuta a corrispondere prestazioni ai sensi del cpv. 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, la Cassa ne esigerà la restituzione. In caso di mancata restituzione, la Cassa ridurrà le sue prestazioni fino alla concorrenza del dovuto.

Art. 11 Assicurazione esterna

1. L'assicurato che probabilmente sarà occupato all'estero per conto del Gruppo Mikron solo temporaneamente, è assicurato con l'accordo del Datore di lavoro.
2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina dopo il 58° compleanno e che non è affiliato all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, può rimanere assicurato, sempre che non abbia diritto alla continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12.
3. Per gli assicurati di cui ai cpv. 1 e 2, le condizioni assicurative sono fissate in una convenzione stipulata fra l'assicurato e la Cassa. Si applica quanto segue:
 - a. L'avere di vecchiaia frutta interessi.
 - b. Il salario assicurato è pari a zero e non è dovuto alcun contributo.
 - c. Al raggiungimento dell'età di pensionamento è corrisposta una rendita di vecchiaia, completata da rendite per figli, o il capitale di vecchiaia equivalente.
 - d. In luogo di una rendita al coniuge e delle eventuali rendite per figli, l'avere di vecchiaia è versato sotto forma di capitale di decesso. Con la corresponsione del capitale di decesso si estingue ogni diritto nei confronti della Cassa.
 - e. In luogo di una rendita d'invalidità e delle eventuali rendite per figli, l'avere di vecchiaia è versato sotto forma di capitale d'invalidità. Con la corresponsione del capitale d'invalidità si estingue ogni diritto dell'assicurato o dei suoi familiari nei confronti della Cassa.

L'assicurato di cui ai cpv. 1 e 2 può, sempre che non siano ancora esigibili prestazioni assicurate, disdire l'assicurazione in qualsiasi momento. Con tale disdetta l'assicurazione si estingue; dopo la corresponsione della prestazione d'uscita si estingue ogni diritto dell'assicurato o dei suoi familiari nei confronti della Cassa.

4. Se un salariato, in base al suo salario corrente, non versa contributi alla Cassa, il suo avere di vecchiaia costituito anteriormente presso la Cassa continua a fruttare interessi. Il salariato continua ad essere assicurato per le prestazioni regolamentari in base al suo avere di vecchiaia disponibile, senza ulteriore pagamento di contributi. Per il calcolo dell'eventuale rendita d'invalidità, l'ultimo salario assicurato è tuttavia considerato zero.

Art. 12 Continuazione dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro viene sciolto dal Datore di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e che non viene affiliato all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, può mantenere la propria assicurazione, sempre che ne faccia domanda per iscritto entro la fine del periodo di risoluzione e fornisca la prova dello scioglimento da parte del Datore di lavoro.
2. Per gli assicurati di cui al cpv. 1, le condizioni assicurative sono fissate nella domanda. Si applica quanto segue:
 - a. L'avere di vecchiaia rimane nella Cassa e frutta interessi.
 - b. L'assicurato può scegliere di continuare ad accumulare la previdenza per la vecchiaia o di mantenere solo l'assicurazione rischio. L'assicurato che ha richiesto l'assicurazione completa può chiedere, per iscritto, che in futuro venga mantenuta solo l'assicurazione rischio.

- c. L'ultimo salario assicurato funge da base per l'assicurazione e la riscossione dei contributi. L'assicurato può scegliere anche un salario assicurato inferiore.
 - d. Una riduzione del salario assicurato o un ritorno all'assicurazione rischio può essere richiesto per iscritto entro il 30 novembre con effetto all'inizio dell'anno successivo.
 - e. Oltre ai propri contributi, l'assicurato deve versare anche quelli del Datore di lavoro. Le fatture sono emesse trimestralmente in anticipo. Se sono esigibili contributi di risanamento, l'assicurato deve versare solo la quota del salariato.
3. La continuazione dell'assicurazione ha fine quando:
- a. l'assicurato disdice la continuazione dell'assicurazione;
 - b. la Cassa disdice la continuazione dell'assicurazione perché l'assicurato è in mora con il pagamento dei contributi. L'assicurato è considerato in mora qualora non paghi i contributi entro 30 giorni dalla data di fatturazione;
 - c. l'assicurato raggiunge l'età di riferimento o chiede il pensionamento anticipato;
 - d. l'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità intera. Se l'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità parziale, la continuazione dell'assicurazione termina solo per la parte invalida dell'assicurazione;
 - e. l'assicurato decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento;
 - f. l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza e oltre 2/3 della prestazione di libero passaggio sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.
4. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa trasferirà la prestazione di libero passaggio nella misura utilizzabile per acquistare le prestazioni regolamentari complete. Se vengono trasferiti meno di 2/3 della prestazione di libero passaggio, la continuazione dell'assicurazione viene mantenuta e il salario assicurato viene ridotto nella proporzione tra la prestazione di libero passaggio acquisita e l'importo trasferito.
5. Se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre 2 anni, le prestazioni di vecchiaia verranno corrisposte unicamente sotto forma di rendite, fatta eccezione per il Conto 2. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio non sono più ammessi.

Finanziamento

Art. 13 Definizioni di salario

1. Per gli assicurati nel piano base e gli assicurati nel piano complementare si calcola un salario di base assicurato (SA 1). Questo corrisponde al salario di base determinante (cpv. 2) decurtato dell'importo di coordinamento regolamentare. L'importo di coordinamento regolamentare è pari al 75% della rendita AVS massima (vedi Appendice). Per gli assicurati assunti a tempo parziale, l'importo di coordinamento regolamentare è ridotto in proporzione al grado di occupazione. Il salario assicurato 1 corrisponde almeno al salario assicurato minimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LPP (vedi Appendice).
2. Il salario di base determinante corrisponde:
 - a. per i salariati con salario mensile: a 13 volte il salario di base mensile;
 - b. per i salariati con retribuzione oraria o con regolare lavoro a turno: al presunto salario annuo.
3. Per gli assicurati nel piano bonus si calcola inoltre un bonus salariale assicurato (SA 2). Questo corrisponde al 50% del bonus determinante (cpv. 4), al massimo tuttavia al 200% del salario di base mensile.
4. Il bonus determinante corrisponde all'obiettivo del bonus fissato contrattualmente.
5. Dal 1 gennaio che segue l'affiliazione alla Cassa, il salario annuo è calcolato ogni volta il 1 gennaio in base al salario del mese di gennaio. Se il salario annuo della maggior parte dei salariati di un Datore di lavoro affiliato è modificato a una data diversa dal 1 gennaio o se per determinati salariati la modifica supera il 5% nel corso dell'anno civile, il salario assicurato viene adeguato alle nuove condizioni nel corso dell'anno.
6. Se il salario determinante di un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, congedo di assistenza o altre circostanze simili, il salario assicurato è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario secondo l'art. 324a CO, del congedo di maternità secondo l'art. 329f CO, del congedo per l'altro genitore secondo l'art. 329g e 329g^{bis} CO, del congedo di assistenza secondo l'art. 329i CO o del congedo di adozione secondo l'art. 329j CO sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione.
7. In caso di riduzione del salario determinante per un motivo diverso da quelli elencati al cpv. 6, il salario assicurato precedente può essere mantenuto temporaneamente su richiesta dell'assicurato e con il consenso della Cassa, al massimo tuttavia per 2 anni, sempre che il contributo globale (quota dell'assicurato e quota del Datore di lavoro) continui ad essere versato alla Cassa.
8. I salari assicurati non comprendono indennità per attività lucrative al servizio di terzi.
9. Il salario assicurabile è limitato al decuplo dell'importo limite superiore (vedi Appendice). L'assicurato che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera detto limite, deve informare la Cassa su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti, nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.

Art. 14 Avere di vecchiaia

1. Per ogni assicurato si costituisce un avere di vecchiaia. Esso è composto dei conti individuali seguenti:
 - a. Conto 1 (assicurati nel piano base e assicurati nel piano complementare): è costituito mediante gli accrediti di risparmio calcolati sul salario di base assicurato (SA 1) e può essere riscosso sotto forma di rendita o di capitale;
 - b. Conto 2 (assicurati nel piano bonus): è costituito mediante gli accrediti di risparmio calcolati sul bonus assicurato (SA 2) e può essere riscosso sotto forma di capitale o di rendita;
 - c. Conto PA (tutti gli assicurati): è costituito allo scopo di prefinanziare il pensionamento anticipato.
2. In conformità alle disposizioni relative alla ripartizione sui singoli conti, ai conti individuali sono accreditati gli importi seguenti:
 - a. la prestazione di libero passaggio trasferita dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro;
 - b. gli acquisti personali effettuati dall'assicurato;
 - c. gli accrediti di risparmio regolamentari;
 - d. eventuali assegni decisi dal Consiglio di fondazione;
 - e. gli interessi sugli importi suddetti.
3. I conti individuali fruttano interessi come segue:
 - a. le prestazioni di libero passaggio apportate e gli acquisti personali fruttano interessi dal giorno di valuta;
 - b. gli accrediti di risparmio fruttano interessi a partire dal 1 gennaio che segue la loro scadenza;
 - c. all'inizio dell'anno civile, il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse provvisorio che sarà applicato in caso di uscita anteriore al 31 dicembre;
 - d. alla fine dell'anno civile, il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse definitivo che è accreditato agli averi di vecchiaia disponibili il 31 dicembre (comprese le uscite al 31 dicembre);
 - e. per l'avere di vecchiaia minimo LPP è garantito in ogni caso l'interesse prescritto dalla legge.

Art. 15 Accrediti di risparmio

1. Gli accrediti di risparmio corrispondono, conformemente alla scala applicabile, alle seguenti percentuali del salario assicurato:

Età LPP	Scala A: assicurati nel piano base	Scala B: assicurati nel piano complementare e nel piano bonus
17–19	0.0%	0.0%
20–24	5.0%	5.0%
25–34	9.0%	10.0%
35–44	14.0%	15.0%
45–54	19.5%	21.0%
55–65*	22.5%	24.5%
65*–70	14.0%	15.0%

* Il cambio viene effettuato alla fine del mese che segue il raggiungimento dell'età di riferimento.

2. Le due scale si applicano come segue:
 - a. assicurati nel piano base: scala A per il salario di base assicurato (SA 1), accredito sul Conto 1;
 - b. assicurati nel piano complementare: scala B per il salario di base assicurato (SA 1), accredito sul Conto 1;
 - c. assicurati nel piano bonus: scala B per il bonus salariale assicurato (SA 2), accredito sul Conto 2.
3. Finché l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità della Cassa, il suo avere di vecchiaia viene alimentato tramite gli accrediti di risparmio annui che risulterebbero se non fosse invalido; è determinante il suo ultimo salario di base assicurato (SA 1). Non vengono più attribuiti accrediti di risparmio per il bonus salariale assicurato (SA 2).

Art. 16 Contributi

1. L'obbligo di contribuzione dell'assicurato inizia al momento della sua affiliazione alla Cassa. Esso termina al momento del pensionamento o dell'uscita dalla Cassa, al più tardi tuttavia al momento in cui l'assicurato invalido ha diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi.
2. L'obbligo di contribuzione del Datore di lavoro inizia e si estingue contemporaneamente all'obbligo di contribuzione del relativo assicurato.
3. Il Datore di lavoro trattiene i contributi dell'assicurato dal salario dello stesso e li trasferisce mensilmente alla Cassa insieme ai propri contributi.

4. Per gli assicurati nel piano base il contributo annuo corrisponde alla seguente percentuale del salario di base assicurato (SA 1):

Età LPP	Contributo per accrediti di risparmio	Contributo per prestazioni rischio	Contributo alle spese amministrative	Contributo totale	Quota Datore di lavoro	Quota assicurato
17–19	0.00%	1.80%	0.60%	2.40%	1.20%	1.20%
20–24	5.00%	1.80%	0.60%	7.40%	3.70%	3.70%
25–34	9.00%	1.80%	0.60%	11.40%	5.70%	5.70%
35–44	14.00%	1.80%	0.60%	16.40%	8.20%	8.20%
45–54	19.50%	1.80%	0.60%	21.90%	10.95%	10.95%
55–65*	22.50%	1.80%	0.60%	24.90%	12.45%	12.45%
65*–70	14.00%	0.00%	0.60%	14.60%	7.30%	7.30%

* Il cambio viene effettuato alla fine del mese che segue il raggiungimento dell'età di riferimento.

5. Per gli assicurati nel piano complementare il contributo annuo corrisponde alla seguente percentuale del salario di base assicurato (SA 1):

Età LPP	Contributo per accrediti di risparmio	Contributo per prestazioni rischio	Contributo alle spese amministrative	Contributo totale	Quota Datore di lavoro	Quota assicurato
17–19	0.00%	1.80%	0.60%	2.40%	1.20%	1.20%
20–24	5.00%	1.80%	0.60%	7.40%	3.70%	3.70%
25–34	10.00%	1.80%	0.60%	12.40%	6.20%	6.20%
35–44	15.00%	1.80%	0.60%	17.40%	8.70%	8.70%
45–54	21.00%	1.80%	0.60%	23.40%	11.70%	11.70%
55–65*	24.50%	1.80%	0.60%	26.90%	13.45%	13.45%
65*–70	15.00%	0.00%	0.60%	15.60%	7.80%	7.80%

* Il cambio viene effettuato alla fine del mese che segue il raggiungimento dell'età di riferimento.

6. Per gli assicurati nel piano bonus il contributo annuo corrisponde alla seguente percentuale del bonus salariale assicurato (SA 2):

Età LPP	Contributo per accrediti di risparmio	Contributo per prestazioni rischio	Contributo alle spese amministrative	Contributo totale	Quota Datore di lavoro	Quota assicurato
17–19	0.00%	0.00%	0.60%	0.60%	0.30%	0.30%
20–24	5.00%	0.00%	0.60%	5.60%	2.80%	2.80%
25–34	10.00%	0.00%	0.60%	10.60%	5.30%	5.30%
35–44	15.00%	0.00%	0.60%	15.60%	7.80%	7.80%
45–54	21.00%	0.00%	0.60%	21.60%	10.80%	10.80%
55–65*	24.50%	0.00%	0.60%	25.10%	12.55%	12.55%
65*–70	15.00%	0.00%	0.60%	15.60%	7.80%	7.80%

* Il cambio viene effettuato alla fine del mese che segue il raggiungimento dell'età di riferimento.

7. Mediante pagamenti anticipati facoltativi, il Datore di lavoro può costituire presso la Cassa una riserva, dalla quale possono essere prelevati i contributi dovuti dal Datore di lavoro. La riserva per contributi deve essere contabilizzata separatamente e remunerata a un tasso d'interesse adeguato.

Art. 17 Acquisto di prestazioni previdenziali

1. L'assicurato attivo può aumentare le sue prestazioni previdenziali in qualsiasi momento effettuando acquisti volontari.
2. Gli acquisti volontari non possono essere effettuati prima che i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati.
3. L'importo dell'acquisto volontario non supererà la differenza fra l'avere disponibile nel Conto 1, nel Conto 2 e nel Conto PA e gli importi massimi regolamentari specificati all'Appendice. L'acquisto volontario viene dapprima accreditato sul conto 1. Se la somma del saldo attivo esistente sul Conto 1 e dell'acquisto supera l'importo massimo regolamentare del Conto 1, l'assicurato sceglie se accreditare l'importo rimanente sul Conto 2 o sul Conto PA.
4. Dall'importo massimo regolamentare vanno dedotti, da un lato, gli averi di libero passaggio cui l'assicurato ha diritto all'esterno della Cassa. Dall'altro lato, vanno dedotti gli eventuali averi del pilastro 3a che risultano da attività lucrativa indipendente, qualora superino l'importo massimo ammesso per il pilastro 3a derivante da attività lucrativa indipendente (art. 60a cpv. 2 OPP 2). Per l'assicurato che proviene dall'estero e che in precedenza non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in Svizzera si applica inoltre la restrizione secondo l'art. 60b OPP 2.
5. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, l'acquisto è ammesso unicamente nell'ambito della lacuna d'acquisto esistente all'età di riferimento.
6. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere rimosse sotto forma di capitale durante i 3 anni che seguono la data del relativo acquisto.
7. Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo regolamentare del Conto PA è determinato in base al pensionamento immediato.
8. Per gli assicurati con un saldo attivo sul Conto VP, che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato e le cui prestazioni in caso di pensionamento immediato superano il 105% dell'obiettivo di prestazione all'età di riferimento, l'avere di vecchiaia non frutta più interessi, gli accrediti di risparmio non sono più attribuiti e i contributi di risparmio non sono più dovuti.

Prestazioni

Parte generale

Art. 18 Obbligo di informazione e notifica

1. Il Datore di lavoro, gli assicurati attivi e pensionati nonché le altre persone aventi diritto hanno l'obbligo di informare la Cassa su tutti i fatti rilevanti in merito all'assicurazione.
2. In caso di corresponsione di prestazioni, l'assicurato o gli aventi diritto hanno in particolare l'obbligo di informare in modo veritiero su richiesta della Cassa, sugli eventuali altri redditi.
3. La Cassa si riserva il diritto di sospendere la corresponsione di prestazioni se un assicurato o un avente diritto non adempie al suo obbligo di informazione e notifica.

Art. 19 Corresponsione delle prestazioni

1. Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue:
 - a. le rendite: mensilmente, all'inizio del mese;
 - b. le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza;
 - c. la prestazione di libero passaggio: il giorno della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Un interesse di mora è dovuto:
 - a. per le prestazioni sotto forma di rendita: a partire dal momento in cui è inoltrata una domanda d'esecuzione o è sporta querela. L'interesse di mora è pari all'interesse minimo LPP;
 - b. per le prestazioni in capitale: a partire dalla scadenza. L'interesse di mora è pari all'interesse minimo LPP;
 - c. per il versamento della prestazione di libero passaggio: scaduti 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, tuttavia non prima dell'uscita. L'interesse di mora è pari all'interesse minimo LPP maggiorato dell'uno per cento.
3. Se la rendita d'invalidità o di vecchiaia annua determinante è inferiore a 1/20 dell'importo di coordinamento ai sensi della LPP, la rendita viene commutata in una liquidazione in capitale equivalente, conteggiata secondo le modalità attuariali.
4. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è la sede della Cassa. Le stesse sono versate in Svizzera all'indirizzo comunicato dal beneficiario, in generale a una banca o su un conto postale. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.
5. Le prestazioni pagate o ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare alla restituzione se il beneficiario delle prestazioni era in buona fede e la restituzione comporterebbe un caso di manifesta ingiustizia.
6. Se la Cassa è tenuta a corrispondere prestazioni ai superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, tale prestazione d'uscita le deve essere restituita nella misura in cui essa è necessaria alla corresponsione delle prestazioni ai superstiti o d'invalidità. In caso di mancata restituzione, la Cassa ridurrà le prestazioni ai superstiti e d'invalidità.

7. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per propria colpa grave, oppure perché l'assicurato si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di fondazione può disporre la riduzione delle prestazioni della Cassa. La riduzione non deve tuttavia superare la misura disposta dall'AVS/AI.
8. Per gli assicurati che dispongono di un Conto PA, le prestazioni sono limitate al 105% dell'obiettivo di prestazione regolamentare. L'eventuale parte eccedente è devoluta a favore della Cassa.
9. Se la Cassa viene informata ufficialmente che un assicurato non ha adempito il suo obbligo di mantenimento, può concedere versamenti in capitale, versamenti in contanti, prelievi anticipati PPA e costituzioni in pegno PPA unicamente nel quadro dell'art. 40 LPP.

Art. 20 Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso

1. Le prestazioni della Cassa vengono ridotte se insieme agli altri redditi computabili superano il 90% del salario lordo annuo (compresi gli assegni familiari) presumibilmente venuto a mancare. Le prestazioni di vecchiaia vengono tuttavia ridotte soltanto se sono corrisposte in seguito a prestazioni d'invalidità; in questo caso, è determinante il salario presumibilmente venuto a mancare immediatamente prima dell'età di riferimento.
2. Si considerano le seguenti prestazioni di terzi:
 - a. le prestazioni dell'Assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - b. le prestazioni in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
 - c. le prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d. le prestazioni di altre assicurazioni o istituti di previdenza finanziate del tutto o in parte dal Datore di lavoro;
 - e. le prestazioni di assicurazioni sociali estere;
 - f. le prestazioni di istituti di libero passaggio o dell'istituto collettore;
 - g. gli eventuali pagamenti di salario o indennizzi per mancata retribuzione;
 - h. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote da un'attività lucrativa o potrebbe ancora riscuotere nel quadro di un'attività ragionevolmente esigibile, ad eccezione del reddito supplementare realizzato durante l'esecuzione di un provvedimento di reintegrazione dell'AI.
3. Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità non sono conteggiati. Le prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani vengono cumulate.
4. Non vengono compensate le riduzioni o i rifiuti di prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni e dell'Assicurazione militare:
 - a. secondo l'art. 25 OPP 2 (intenzione, crimine); e
 - b. secondo l'art. 20 cpv. 2 ter e 2 quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM (raggiungimento dell'età di pensionamento).

Il presente capoverso si applica per analogia alle prestazioni di assicurazioni estere.
5. In caso di riduzione delle prestazioni a seguito del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, per il calcolo della soprassicurazione sono determinanti le prestazioni non ridotte.

6. Per determinare un'eventuale soprassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa.
7. In caso di riduzione delle prestazioni della Cassa, le stesse vengono ridotte tutte nella medesima proporzione.
8. La riduzione sarà riveduta qualora le condizioni subissero una modifica notevole.
9. L'eventuale parte delle prestazioni assicurate ma non versate è devoluta a favore della Cassa.

Art. 21 Diritti nei confronti di un terzo responsabile

1. La Cassa può esigere da un assicurato invalido o dai superstiti di un assicurato defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso fino alla concorrenza delle prestazioni dovute dalla Cassa.
2. La Cassa ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché la cessione richiesta in base al cpv. 1 non è stata effettuata.

Art. 22 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1. Il diritto a prestazioni della Cassa non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Sono tuttavia riservate le disposizioni del presente Regolamento relative alla costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.
2. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa dal Datore di lavoro unicamente se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.
3. I negozi giuridici in contraddizione con i cpv. 1 e 2 sono nulli.

Art. 23 Prescrizione

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 35a cpv. 2 e dell'art. 41 LPP relative alla prescrizione.

Art. 24 Adeguamento delle rendite

1. Le rendite ai superstiti e d'invalidità e le rendite di vecchiaia sono adeguate entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno, tenendo conto delle possibilità finanziarie della Cassa, se e in quale misura le rendite sono adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel conto annuale o nel rapporto di gestione.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 25 Diritto alle prestazioni di vecchiaia

1. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge, in generale, all'età di riferimento.
2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina nel corso dei 5 anni che precedono la sua età di riferimento, ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, sempre che non chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro o a un istituto di libero passaggio. L'art. 12 rimane riservato.
3. L'assicurato che prosegue la sua attività lucrativa presso il Datore di lavoro oltre l'età di riferimento può chiedere la prosecuzione dell'assicurazione presso la Cassa. Per poter mantenere l'assicurazione occorre osservare un termine di preavviso di 3 mesi. Il mantenimento dell'assicurazione si estingue al momento in cui l'assicurato abbandona completamente l'attività lucrativa, al più tardi tuttavia al compimento del 70° anno di età.
4. Durante il mantenimento dell'assicurazione si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. i conti individuali sono ulteriormente gestiti e remunerati;
 - b. si riscuotono solo i contributi di risparmio e alle spese amministrative, e l'avere di vecchiaia continua a essere accumulato mediante i contributi di risparmio regolamentari;
 - c. il rischio di invalidità non è più assicurato;
 - d. le prestazioni in caso di decesso corrispondono a quelle di una persona con diritto a una rendita di vecchiaia con pensionamento il primo giorno del mese che segue la data del decesso.
5. L'assicurato attivo che ha raggiunto l'età di pensionamento anticipato e il cui salario determinante diminuisce, può chiedere il pensionamento parziale. Il termine di preavviso per il pensionamento parziale è di 3 mesi. Le prestazioni sono calcolate in modo analogo alle prestazioni intere. Gli averi disponibili sono decurtati del capitale necessario al pensionamento parziale e in seguito continuano a essere accumulati. Il pensionamento parziale non può essere revocato. Le prestazioni di vecchiaia possono essere rimosse sotto forma di capitale al massimo per tre fasi di pensionamento.
6. Per il pensionamento parziale si applicano inoltre le condizioni seguenti:
 - a. Il grado di pensionamento anticipato corrisponde alla riduzione del salario determinante. Questo è composto del salario di base e del bonus salariale.
 - b. La prima riduzione non può essere inferiore al 20%.
 - c. Ogni ulteriore riduzione deve essere pari ad almeno il 20% del salario annuo prima del primo pensionamento parziale.
 - d. Se il rimanente salario addebitabile scende al di sotto la soglia d'entrata legale (vedi Appendice), l'assicurato è pensionato al 100%.
 - e. In caso di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12, all'assicurato che ha già compiuto 58 anni e che lo richiede, viene corrisposta una prestazione di vecchiaia parziale nella stessa misura.

7. In casi motivati, i termini di preavviso specificati nel presente articolo possono essere abbreviati o soppressi a favore dell'assicurato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro, il termine di preavviso termina trascorsi 30 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento.

Art. 26 Importo delle prestazioni di vecchiaia

1. La prestazione di vecchiaia corrisponde all'avere disponibile dei conti individuali.
2. Gli averi del Conto 1 e del Conto PA sono commutati in una rendita di vecchiaia vitalizia al momento del pensionamento. Si applicano le seguenti aliquote di conversione (l'età è calcolata in anni e mesi esatti, i valori intermedi sono interpolati linearmente):

Età	Aliquota di conversione
60	4.25%
61	4.38%
62	4.51%
63	4.64%
64	4.77%
65	4.90%
66	5.07%
67	5.24%
68	5.41%
69	5.58%
70	5.75%
–	5.92%

3. Su richiesta dell'assicurato, il Conto 1 e il Conto PA sono versati del tutto o in parte sotto forma di liquidazione in capitale unica. In questo caso si applica un termine di preavviso per il versamento in capitale di 3 mesi.
4. L'avere del Conto 2 è versato sotto forma di liquidazione in capitale unica. Su richiesta dell'assicurato, l'avere del Conto 2 è commutato, al momento del pensionamento, in una rendita di vecchiaia vitalizia. L'aliquota di conversione all'età di riferimento è pari a 4.60%. In caso di pensionamento anticipato, questa aliquota è ridotta dello 0.13% per ogni anno che manca all'età di riferimento, oppure maggiorata dello 0.17% per ogni anno di continuazione dell'assicurazione posteriore all'età di riferimento. Il termine di preavviso per la rendita di vecchiaia è di 3 mesi.
5. Per il versamento in capitale, l'assicurato sposato deve presentare il consenso scritto del coniuge.
6. Il diritto a prestazioni di vecchiaia sorge il primo giorno del mese che segue la fine del rapporto di lavoro (pensionamento integrale), la riduzione del salario di base determinante (pensionamento parziale) o la fine del mantenimento dell'assicurazione (pensionamento differito). Se le prestazioni di vecchiaia sono riscosse sotto forma di rendita, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese che segue il decesso dell'assicurato pensionato.

Art. 27 Rendita ponte AVS

1. L'assicurato attivo che chiede il pensionamento prima di raggiungere l'età di riferimento può esigere la corresponsione di una rendita ponte AVS. In caso di pensionamento parziale, egli ha diritto alla relativa rendita parziale. Il termine di preavviso per la rendita ponte AVS è di 3 mesi.
2. La rendita ponte AVS non deve superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima e sarà corrisposta solo fino al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento o avrà diritto a una rendita AI.
3. Il costo della rendita ponte AVS è calcolato secondo la tabella all'Appendice ed è addebitato al Conto PA oppure al Conto 1 o al Conto 2 dell'assicurato. La corresponsione di una rendita ponte AVS comporta quindi la riduzione delle prestazioni di vecchiaia e delle altre prestazioni il cui calcolo si basa su tali conti.

Prestazioni d'invalidità**Art. 28 Diritto alle prestazioni d'invalidità**

1. L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'AI, è considerato invalido anche dalla Cassa a partire dalla stessa data, sempre che sia stato assicurato presso la Cassa quando è subentrata l'inabilità al lavoro che è all'origine dell'invalidità.
2. Il diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa inizia e termina con il diritto a una rendita dell'AI, al più tardi tuttavia all'età di riferimento; da tale data l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia dello stesso importo.
3. La rendita d'invalidità della Cassa non viene corrisposta fintanto che l'assicurato percepisce il suo salario o un'indennità sostitutiva, sempre che tale indennità sostitutiva corrisponda almeno all'80% del salario e sia stata finanziata dal Datore di lavoro almeno in ragione del 50%.
4. Se il grado d'invalidità di un assicurato si modifica comportando la modifica della rendita AI, la rendita d'invalidità della Cassa è conformemente adeguata.

Art. 29 Importo delle prestazioni d'invalidità intere

1. La rendita d'invalidità intera corrisponde all'avere del Conto 1 proiettato, moltiplicato per l'aliquota di conversione che si applica all'età di riferimento. L'avere proiettato corrisponde all'avere accumulato al momento del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di risparmio, con interessi, che sarebbero stati accreditati all'assicurato fino all'età di riferimento, se fino a tale data avesse continuato il rapporto di lavoro mantenendo l'ultimo salario di base assicurato (SA 1). Il tasso d'interesse per la proiezione è pari al 2.0%.
2. Oltre alla rendita d'invalidità, l'assicurato invalido ha diritto all'eventuale avere del Conto 2 e del Conto PA.
3. L'assicurato invalido ha inoltre diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi. Durante il periodo di esenzione dal pagamento dei contributi, il Conto 1 viene ulteriormente accumulato mediante gli accrediti di risparmio calcolati sul salario di base assicurato (SA 1). È determinante

l'ultimo salario di base assicurato (SA 1). Il costo dell'esenzione dal pagamento dei contributi va a carico della Cassa.

4. Il presente articolo definisce le prestazioni intere. A seconda del grado di invalidità dell'AI,
 - a. l'assicurato ha diritto alle seguenti percentuali delle prestazioni intere:

Grado d'invalidità secondo l'AI	Quota percentuale in % della rendita intera
È inferiore al 40%	0.0%
40%	25.0%
41%	27.5%
42%	30.0%
43%	32.5%
44%	35.0%
45%	37.5%
46%	40.0%
47%	42.5%
48%	45.0%
49%	47.5%

- b. per un grado d'invalidità compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale è pari al grado d'invalidità;
 - c. per un grado d'invalidità a partire dal 70% sussiste il diritto alla rendita d'invalidità intera.
5. Per il versamento in capitale, l'assicurato sposato deve presentare il consenso scritto del coniuge.

Art. 30 Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

1. L'assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti:
 - a. per il periodo di 3 anni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita l'assicurato abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione; oppure
 - b. fintanto che l'assicurato percepisce una prestazione transitoria dell'AI.
2. Per il periodo in cui il rapporto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.
3. Rimane riservata la disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.

Rendita al coniuge/partner superstite

Art. 31 Diritto alla rendita al coniuge

1. Se decede un assicurato sposato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita dal primo giorno del mese che segue il decesso, non prima tuttavia che termini il versamento del salario intero; sempre che il coniuge
 - a. debba provvedere al mantenimento di uno o più figli oppure
 - b. abbia compiuto 45 anni e il matrimonio sia durato almeno 5 anni. La durata di una precedente unione di vita ai sensi dell'art. 33 con l'assicurato deceduto è presa in considerazione.
2. La rendita è corrisposta fino alla fine del mese nel corso del quale l'avente diritto decede o si risposa.

Art. 32 Importo della rendita al coniuge

1. L'importo annuo della rendita al coniuge corrisponde:
 - a. se il coniuge deceduto era un assicurato attivo: al 60% della rendita d'invalidità annua assicurata;
 - b. se il coniuge deceduto era invalido o pensionato: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia annua in corso il giorno del decesso.
2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella del coniuge deceduto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto, in deroga al cpv. 1, dello 0.2% per ogni mese che supera i 15 anni di differenza d'età. Il coniuge superstite riceverà tuttavia almeno la rendita al coniuge secondo le esigenze minime della LPP.

Art. 33 Diritto alla rendita al partner

1. Il partner superstite (di sesso uguale o diverso) ha diritto a una rendita al partner superstite, la quale è soggetta per analogia alle medesime condizioni e disposizioni di riduzione applicabili alla rendita al coniuge.
2. Il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite dello stesso importo della rendita al coniuge, sempre che:
 - a. l'assicurato e il partner superstite non siano sposati e che non esistano impedimenti giuridici al matrimonio dei due partner (art. 94 e seguenti CC), e che fra di loro non vi sia un rapporto di patrigno/figliastro (art. 95 cpv. 1 e 2 CC);
 - b. il partner non percepisca una rendita vedovile o una rendita al partner superstite di un istituto di previdenza del 2° pilastro;
 - c. il partner abbia compiuto 45 anni e dimostri di aver convissuto ininterrottamente in unione

domestica con l'assicurato defunto negli ultimi 5 anni precedenti il decesso in una relazione di coppia fissa e monogama, oppure di aver convissuto, al momento del decesso, in un'unione di vita e di dover provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto a una rendita per figli ai sensi del presente Regolamento.

3. Il partner superstite deve far valere il suo diritto presso la Cassa per iscritto ed entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Il partner di un assicurato sposato non ha diritto alla rendita al partner superstite.
4. Al momento in cui sono dovute prestazioni, la Cassa esamina in modo conclusivo se le condizioni attestanti il diritto alla rendita al partner superstite sono soddisfatte.
5. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner solo se le relative condizioni erano già soddisfatte prima del pensionamento (ad eccezione del periodo minimo di 5 anni).
6. Il diritto alla rendita al partner superstite si estingue allorché quest'ultimo si sposa o convive con un nuovo partner oppure al decesso dell'avente diritto.

Art. 34 Importo della rendita al partner

1. L'importo della rendita al partner è pari all'importo della rendita al coniuge.
2. Se l'età del partner superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato defunto, l'importo annuo della rendita al partner è ridotto, in deroga al cpv. 1, dello 0.2% per ogni mese che supera i 15 anni di differenza d'età. Il partner superstite riceverà tuttavia almeno la rendita al coniuge secondo le esigenze minime della LPP.

Art. 35 Matrimonio del coniuge superstite o del partner superstite

1. Se il coniuge superstite o il partner superstite si (ri)sposa, ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue al coniuge superstite/al partner superstite che pone fine a tutti i suoi diritti nei confronti della Cassa.

Art. 36 Rendita al coniuge divorziato

1. Al decesso di un assicurato divorziato, il coniuge divorziato ha diritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP, sempre che soddisfi le condizioni pertinenti.

Rendita per figli

Art. 37 Aventi diritto

1. Se un assicurato beneficia della rendita d'invalidità o di vecchiaia della Cassa, ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli secondo la definizione nel presente Regolamento.
2. Al decesso di un assicurato, ognuno dei suoi figli secondo la definizione nel presente Regolamento ha diritto a una rendita per figli.

Art. 38 Figli

1. Sono considerati figli di un assicurato:
 - a. i figli nati da un matrimonio contratto dall'assicurato;
 - b. i figli il cui rapporto di filiazione con l'assicurato risulta da nascita o adozione, oppure è stato stabilito mediante matrimonio, riconoscimento o disposizione giuridica;
 - c. i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato era obbligato al momento del decesso, o è obbligato quando inizia il suo diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;
 - d. in base a decisione del Consiglio di fondazione, i figli al cui mantenimento l'assicurato contribuisce, o contribuiva al momento del decesso, in modo preminente.

Art. 39 Diritto alla rendita per figli

1. Il diritto alla rendita per figli inizia contemporaneamente alla corresponsione di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, o il primo giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato, ma non prima che termini il versamento del salario intero. Il diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto 18 anni.
2. Per i figli che studiano, sono in apprendistato o invalidi almeno in ragione del 70%, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine dello studio, dell'apprendistato o dell'invalidità, ma al più tardi alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto 25 anni.
3. Se un figlio beneficiario della rendita decede, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine del mese di decesso.

Art. 40 Importo della rendita per figli

1. L'importo della rendita per figli corrisponde:
 - a. se l'assicurato è invalido o pensionato: al 20% della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia assicurata della Cassa;
 - b. se l'assicurato deceduto era attivo: al 20% della rendita d'invalidità annua assicurata al momento del decesso;
 - c. se l'assicurato deceduto era invalido o pensionato: al 20% della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia in corso al momento del decesso.
2. Per gli orfani di ambedue i genitori l'importo annuo della rendita per figli viene raddoppiato.

Capitale di decesso

Art. 41 Diritto al capitale di decesso

1. Al decesso di un assicurato attivo, la Cassa versa un capitale di decesso agli aventi diritto secondo il cpv. 2.
2. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:

Categoria A:

- a. il coniuge superstite;
- b. in mancanza dello stesso: il partner superstite che dimostri di aver convissuto ininterrottamente in unione domestica con l'assicurato defunto negli ultimi 5 anni precedenti il decesso in una relazione di coppia fissa e monogama, oppure di aver convissuto, al momento del decesso, in un'unione di vita e di dover provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto a una rendita per figli ai sensi del presente Regolamento;
- c. in mancanza dello stesso: i figli del defunto aventi diritto a una rendita;
- d. in mancanza degli stessi: le persone che il defunto ha sussidiato in modo notevole.

In mancanza di aventi diritto della categoria di beneficiari A

Categoria B:

- a. i figli del defunto che non hanno diritto a una rendita per figli;
- b. in mancanza degli stessi: i genitori;
- c. in mancanza degli stessi: i fratelli e le sorelle.

La ripartizione del capitale di decesso fra vari aventi diritto è effettuata in parti uguali.

3. Mediante designazione scritta, indirizzata alla Cassa, l'assicurato può modificare l'ordine degli aventi diritto che figurano in una categoria di beneficiari e/o prevedere, invece dell'attribuzione in parti uguali, un'altra ripartizione del capitale di decesso fra varie persone della medesima categoria di beneficiari.

L'ordine delle categorie di beneficiari (A e B) non può essere invertito.

4. In mancanza di una dichiarazione in merito alla modifica dell'ordine degli aventi diritto o della ripartizione del capitale di decesso, oppure se la dichiarazione non è conforme alle disposizioni del cpv. 3, si applica l'ordine degli aventi diritto fissato al cpv. 2.
5. In mancanza di dichiarazione, gli aventi diritto devono far valere il loro diritto presso la Cassa entro 6 mesi dal decesso dell'assicurato. Essi devono comprovare di soddisfare le condizioni. In mancanza di aventi diritto ai sensi del presente articolo, l'importo del capitale di decesso è devoluto a favore della Cassa.

Art. 42 Importo del capitale di decesso

1. Il capitale di decesso corrisponde all'importo seguente:
 - a. in caso di diritto a una rendita al coniuge o al partner della Cassa: agli averi del Conto 2 e del Conto PA acquisiti il giorno in cui termina il rapporto di lavoro;
 - b. negli altri casi: all'avere di vecchiaia acquisito il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. Sono dedotte dal capitale di decesso le rendite per figli che dovranno essere corrisposte fino al 18° o 25° compleanno.

Divorzio**Art. 43 Parte generale**

1. La Cassa esegue solo sentenze di divorzio emesse da tribunali svizzeri e passate in giudicato. Accorda in ogni caso le prestazioni minime secondo la LPP e la LFLP.
2. In caso di un divorzio, la Cassa comunica all'assicurato o al giudice, su richiesta, i dati seguenti:
 - a. l'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere;
 - b. la quota dell'avere di vecchiaia minimo ai sensi della LPP rispetto all'avere di vecchiaia totale;
 - c. se e in che misura la prestazione di libero passaggio è stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - d. l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
 - e. se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è stata costituita in pegno;
 - f. l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
 - g. se sono state versate liquidazioni in capitale;
 - h. l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia;
 - i. se e in che misura una rendita d'invalidità è ridotta, se è ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'Assicurazione contro gli infortuni o dell'Assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche qualora non sussistesse il diritto a rendite per figli;
 - j. l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
 - k. la riduzione della rendita d'invalidità secondo l'art. 24 cpv. 5 LPP;
 - l. altre informazioni necessarie per l'esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.
3. Su richiesta dell'assicurato o del giudice, la Cassa verifica il conguaglio della previdenza professionale progettato e si pronuncia per iscritto (attestato di attuabilità).

Art. 44 Obbligo di un assicurato al conguaglio della previdenza professionale

1. Se un assicurato attivo è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa riduce le prestazioni previdenziali dello stesso come segue:
 - a. l' avere di vecchiaia regolamentare viene decurtato dell'importo fissato giudizialmente; i singoli conti vengono ridotti nell'ordine seguente: Conto PA, Conto 2, Conto 1; ne consegue la riduzione di tutte le prestazioni previdenziali il cui calcolo si basa su questi conti; tutti gli altri averi individuali dell'assicurato (avere di vecchiaia minimo secondo la LPP, prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti, contributi di risparmio) vengono ridotti nella stessa proporzione (nella proporzione della prestazione di libero passaggio prima e dopo il conguaglio);
 - b. in caso di pensionamento di un assicurato attivo nel corso di una procedura di divorzio, la Cassa riduce il conguaglio della previdenza professionale in ragione delle prestazioni corrisposte in eccesso nel frattempo; i diritti di entrambi i coniugi vengono ridotti nella stessa proporzione.
2. Se un assicurato invalido è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa riduce le prestazioni previdenziali dello stesso come segue:
 - a. la rendita d'invalidità corrente viene ridotta, deducendo l'importo fissato giudizialmente dall' avere di vecchiaia anteriormente disponibile e ricalcolando in seguito la rendita d'invalidità; per la remunerazione dell' avere di vecchiaia e per l'ammontare dell'aliquota di conversione è determinante il regolamento di previdenza in vigore al momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni d'invalidità;
 - b. il Conto 1, gestito in sottofondo, è ugualmente ridotto dell'importo fissato giudizialmente; tutti gli altri averi individuali dell'assicurato vengono ridotti nella stessa proporzione (avere di vecchiaia minimo secondo la LPP, prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti, contributi di risparmio);
 - c. l'esenzione dal pagamento dei contributi e le eventuali rendite correnti per figli di invalidi non subiscono modifiche; le eventuali future rendite per figli di invalidi saranno calcolate in base alla rendita d'invalidità ridotta.
3. Se un assicurato pensionato è tenuto al conguaglio della previdenza professionale (compresi i pensionati che anteriormente avevano percepito una rendita d'invalidità), la Cassa riduce le prestazioni dello stesso come segue:
 - a. la rendita di vecchiaia corrente viene ridotta dell'importo fissato giudizialmente; questa riduzione di rendita è convertita secondo l'art. 19h OLP in una rendita di divorzio vitalizia che la Cassa corrisponde a favore della persona avente diritto;
 - b. la riduzione della rendita di vecchiaia non ha effetto sulle eventuali rendite correnti per figli di pensionati e sulle eventuali rendite per orfani corrisposte a seguito di rendite per figli di pensionati; i nuovi diritti a rendite per figli di pensionati e per orfani verranno invece calcolati in base alla rendita di vecchiaia ridotta.

4. L'assicurato attivo o invalido parziale, il cui avere di vecchiaia è stato ridotto nel quadro del divorzio, può aumentare il suo avere di vecchiaia mediante acquisti personali in qualsiasi momento. Non si applicano le limitazioni d'acquisto regolamentari. Questi acquisti non possono tuttavia superare l'importo trasferito nel quadro del divorzio. L'assicurato invalido totale o pensionato non può aumentare mediante acquisti personali la rendita ridotta a seguito del divorzio.
5. La prestazione di conguaglio (capitale o rendita) viene versata, in generale, all'istituto di previdenza della persona avente diritto, in mancanza dello stesso a un istituto di libero passaggio. Si applica tuttavia quanto segue:
 - a. dall'età di 58 anni la prestazione di conguaglio viene versata direttamente al coniuge avente diritto, su richiesta dello stesso;
 - b. dall'età di riferimento, la prestazione di conguaglio viene versata direttamente alla persona avente diritto, sempre che la persona avente diritto non chieda il trasferimento al proprio istituto di previdenza e che quest'ultimo ammetta un tale acquisto;
 - c. su richiesta del coniuge avente diritto, la rendita di divorzio è sostituita da una liquidazione in capitale unica, il cui importo è calcolato ai sensi dell'art. 19h OLP.

Art. 45 Conguaglio della previdenza professionale a favore di un assicurato

1. Se un assicurato attivo o invalido ha diritto a un conguaglio della previdenza professionale (capitale o rendita), le prestazioni trasferite vengono utilizzate come una prestazione d'uscita apportata. Le disposizioni regolamentari pertinenti si applicano per analogia. L'avere di vecchiaia minimo secondo la LPP viene aumentato se e nella misura in cui viene trasferito il relativo importo.
2. Se un assicurato pensionato ha diritto a un conguaglio della previdenza professionale, quest'ultimo gli viene versato direttamente e non ha effetto sulle prestazioni ai sensi del presente Regolamento.

Prestazione di libero passaggio

Art. 46 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dal pensionamento, dall'invalidità o dal decesso, ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina nel corso dei 5 anni anteriori all'età di riferimento, può chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio solo se quest'ultima è trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro o se l'assicurato è disoccupato.

3. La prestazione di libero passaggio scade quando termina il rapporto di lavoro. Da tale data fruttà interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale data è dovuto un interesse di mora.

Art. 47 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'importo dell'avere di vecchiaia accumulato fino al momento in cui termina il rapporto di lavoro.
2. La prestazione di libero passaggio non sarà comunque inferiore all'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP. Questo importo è composto dei due importi seguenti:
 - a. la somma dei versamenti (prestazioni di libero passaggio apportate e versamenti facoltativi), con interessi; e
 - b. i contributi di risparmio dell'assicurato, con interessi, maggiorati del 4% per ogni anno oltre il 20° anno d'età (al massimo tuttavia del 100%). In caso di continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 12, viene considerata solo la parte dei contributi di risparmio del salariato.
3. Il tasso d'interesse ai sensi del cpv. 2 corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP. Per l'eventuale periodo di copertura insufficiente è tuttavia determinante il tasso d'interesse effettivamente accreditato all'avere di vecchiaia.

Art. 48 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il Datore di lavoro ne deve informare immediatamente la Cassa. Le comunica se la risoluzione è dovuta a motivi di salute. Le indica inoltre l'indirizzo dell'assicurato, in mancanza dello stesso il numero del certificato AVS/AI.
2. La Cassa comunica all'assicurato l'importo della prestazione di libero passaggio e lo esorta a fornirle entro 30 giorni le indicazioni necessarie alla sua utilizzazione ai sensi dei cpv. 3 e 4.
3. Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita al nuovo istituto di previdenza, conformemente alle indicazioni fornite dall'assicurato.
4. Se l'assicurato non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
5. Se l'assicurato non fornisce le indicazioni richieste entro il termine preteso, la Cassa versa l'importo della prestazione di libero passaggio all'istituto collettore, non prima di 6 mesi e al più tardi entro 2 anni dalla fine del rapporto di lavoro.

Art. 49 Pagamento in contanti

1. L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a. se lascia definitivamente la Svizzera; sono riservati i divieti di pagamento in contanti in base a trattati internazionali;
 - b. se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla LPP;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo dell'assicurato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Se l'assicurato è sposato, il pagamento in contanti è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge. Se detto consenso non si può ottenere o viene negato senza un motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale.
3. La Cassa ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

Promozione della proprietà d'abitazioni**Art. 50 Prelievo anticipato**

1. L'assicurato attivo può richiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino a 6 mesi prima della riscossione alla rendita o di raggiungere l'età di riferimento. L'assicurato deve presentare le prove idonee.
2. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata al massimo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio al quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000. Un prelievo anticipato può essere richiesto unicamente ogni 5 anni.
6. La Cassa verifica se le condizioni per il prelievo anticipato sono adempite. Per la verifica e l'esecuzione l'assicurato deve pagare un contributo di CHF 300. Inoltre, l'assicurato si fa carico delle spese per l'iscrizione della limitazione del diritto di alienazione nel registro fondiario. Se le condizioni del prelievo anticipato sono adempite, la Cassa dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di copertura insufficiente, l'importo del prelievo per rimborsare prestiti ipotecari potrà essere limitato o completamente rifiutato e il termine di versamento potrà essere differito; la Cassa comunicherà all'assicurato interessato la durata e l'estensione della limitazione.

7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione dell'avere di vecchiaia accumulato e delle prestazioni che ne risultano; in primo luogo viene decurtato il Conto PA, dopo il Conto 2 e in ultimo il Conto 1. L'avere di vecchiaia minimo secondo la LPP e tutti gli altri conti individuali dell'assicurato vengono ridotti in misura proporzionale.
8. L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, a condizione che non benefici di prestazioni di vecchiaia anticipate dalla Cassa, o fino al verificarsi di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo del rimborso è pari a CHF 10'000.
9. L'assicurato deve rimborsare il prelievo anticipato se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare il prelievo anticipato se al decesso dell'assicurato non è esigibile alcuna prestazione previdenziale.
10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni.
11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, l'assicurato può esigere che le imposte pagate gli vengano rimborsate. Per contro, tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile.
12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 51 Costituzione in pegno

1. L'assicurato attivo può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il suo diritto a prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino a 3 anni prima di raggiungere l'età di riferimento.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno al massimo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio al quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la Cassa deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratorio è necessario per il pagamento in contanti, il pagamento di prestazioni previdenziali e il versamento nel quadro del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato, si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 52 Prestazioni rischio

1. Le prestazioni ai superstiti si basano sul regolamento in vigore al momento in cui si verifica il caso assicurato.
2. Le prestazioni d'invalidità si basano sul regolamento in vigore al momento in cui si verifica il caso assicurato (ossia quando sorge il diritto alla rendita AI). Il nuovo calcolo della soprassicurazione è tuttavia effettuato in base al regolamento in vigore a tale momento. Le prestazioni di vecchiaia di assicurati invalidi si basano sul regolamento in vigore al momento del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 53 Disposizioni transitorie

1. Gli assicurati attivi e invalidi in data 1 gennaio 2022, nonché gli assicurati che vengono pensionati il 1 gennaio 2022, hanno diritto a un accredito straordinario unico. Si applica quanto segue:
 - a. Per il conto di vecchiaia secondo l'art. 14 del presente Regolamento, l'accredito straordinario è pari al 6.12% dell'avere accumulato sul Conto 1 e sul Conto 2 o sul Conto PA.
 - b. È determinante l'avere accumulato il 31 dicembre 2021 sul Conto 1 e sul Conto 2 o sul Conto PA. Non vengono tuttavia presi in considerazione gli acquisti volontari e i rimborsi PPA effettuati a partire dal 30 giugno 2021.
 - c. Per gli assicurati attivi o invalidi, l'accredito straordinario è attribuito in data 1 gennaio 2022 proporzionalmente al Conto 1 e al Conto 2 o al Conto PA.
 - d. Per gli assicurati che vengono pensionati il 1 gennaio 2022, l'accredito straordinario è accreditato in data 1 gennaio 2022 proporzionalmente al Conto 1 e al Conto 2 o al Conto PA ed è preso in considerazione per calcolare l'importo delle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 54 Disposizione transitoria relativa all'art. 29 cpv. 4 in vigore dal 1 gennaio 2022

1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1 gennaio 2022 e che il 1 gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni, si applica il regolamento previgente.
2. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1 gennaio 2022 e che il 1 gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla rendita previgente è mantenuto finché il grado d'invalidità non si modifica ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa. Il diritto alla rendita previgente è mantenuto anche dopo una modifica ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa, sempre che l'applicazione dell'art. 29 cpv. 4 del presente Regolamento comporti che il diritto alla rendita previgente si riduca in seguito all'aumento del grado d'invalidità oppure aumenti in seguito alla riduzione del grado d'invalidità.

3. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1 gennaio 2022 e che il 1 gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 30 anni, la regolamentazione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 del presente Regolamento viene applicata il più tardi a partire dal 1 gennaio 2032. Se l'importo della rendita d'invalidità si riduce rispetto all'importo previgente, al beneficiario della rendita d'invalidità viene corrisposto l'importo previgente finché il grado d'invalidità non si modifica ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa.
4. Durante il periodo di proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento, l'applicazione dell'art. 29 cpv. 4 è sospesa.

Art. 55 Disposizione transitoria sull'aliquota di conversione per le donne nate nel 1963 e più anziane

1. Per la determinazione dell'aliquota di conversione a seconda art. 26. cpv. 2 l'età sarà adeguata:
 - per le donne nate fino al 1960 incluso, l'età è aumentata di un anno;
 - per le donne nate fino al 1961 incluso, l'età è aumentata di 9 mesi;
 - per le donne nate fino al 1962 incluso, l'età è aumentata di 6 mesi;
 - per le donne nate fino al 1963 incluso, l'età è aumentata di 3 mesi.

Disposizioni finali

Art. 56 Informazione

1. La Cassa consegna a ogni assicurato un certificato d'assicurazione al momento dell'affiliazione, a ogni modifica delle sue condizioni assicurative e in caso di matrimonio, tuttavia almeno una volta all'anno.
2. Il certificato d'assicurazione informa l'assicurato sulle sue condizioni individuali d'assicurazione, segnatamente sulle prestazioni assicurate, il salario assicurato, i contributi, la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenze fra il certificato d'assicurazione e il presente Regolamento, quest'ultimo fa fede.
3. Inoltre la Cassa informa ogni assicurato, almeno una volta all'anno, in maniera adeguata, sull'organizzazione e il finanziamento della Cassa, nonché sulla composizione del Consiglio di fondazione.
4. Su richiesta, la Cassa consegna agli assicurati una copia del conto annuale e del rapporto di gestione e li informa sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
5. La Cassa e l'ente di esecuzione designato dal Consiglio di fondazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati. Le informazioni sul trattamento dei dati sono reperibili sul sito sulla protezione dei dati: www.mikron-pensionskasse.ch/protezione-dei-dati.

Art. 57 Misure di risanamento

1. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione determinerà, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, le misure adeguate ad assorbire l'importo scoperto. Se necessario, segnatamente gli interessi sull'aver di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni potranno essere adeguati ai mezzi disponibili. Va osservato il principio di proporzionalità.
2. Se le misure ai sensi del cpv. 1 non consentono di raggiungere l'obiettivo, la Cassa potrà riscuotere dagli assicurati, dal Datore di lavoro e dai pensionati, osservando il principio di proporzionalità e di sussidiarietà, dei contributi destinati a sanare la copertura insufficiente. Il contributo del Datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi degli assicurati. Un contributo può essere prelevato dai pensionati soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari. L'importo della rendita determinato al momento in cui ne è sorto il diritto rimane garantito. Il contributo dei pensionati è compensato con le rendite correnti. Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di libero passaggio minima e del capitale di decesso.
3. In caso di copertura insufficiente, il Datore di lavoro è autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale „Riserva dei contributi del Datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione“, come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi. Il Datore di lavoro e la Cassa stipuleranno la relativa convenzione scritta. I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non fruttano interessi. La riserva dei contributi del Datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione sussiste durante il periodo di copertura insufficiente.
4. Se la Cassa presenta una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione dovrà informare l'autorità di vigilanza, il Datore di lavoro, gli assicurati e i pensionati sulla copertura insufficiente e sulle misure fissate in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 58 Obbligo di segretezza

1. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione della Cassa, come pure il perito riconosciuto e l'ufficio di revisione, devono mantenere il segreto di tutti i fatti e di tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che si riferiscono alla Cassa, al Datore di lavoro o agli assicurati. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso la Cassa.

Art. 59 Modifica del Regolamento

1. Il Consiglio di fondazione può apportare modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento, tuttavia solo nella misura in cui i diritti acquisiti degli assicurati, conteggiati al giorno della modifica, non vengano ridotti.

Art. 60 Interpretazione

1. In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente Regolamento, il Consiglio di fondazione si pronuncia ai sensi dello statuto e del presente Regolamento, come pure tenendo conto delle disposizioni legali e delle prescrizioni d'applicazione.

Art. 61 Foro

1. Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto, oppure al luogo dell'impresa presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Art. 62 Testo determinante del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato redatto in lingua tedesca; può essere tradotto in altre lingue.
2. In caso di divergenze fra il testo tedesco e una traduzione in un'altra lingua, fa fede il testo tedesco.

Art. 63 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.
2. Sostituisce il regolamento del 1 gennaio 2024.
3. È sottoposto all'autorità di vigilanza.
4. È portato a conoscenza di tutti gli assicurati.

Bienne, 12 novembre 2024

Appendice al Regolamento di previdenza

Questa appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025. Sostituisce tutte le Appendici precedenti.

Bienne, 12 novembre 2024

Cifra 1 Importi limite (il 1 gennaio 2025)

Rendita AVS massima:	CHF 30'240
Soglia d'entrata LPP:	CHF 22'680
Importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP:	CHF 90'720
Importo di coordinamento regolamentare (75% della rendita AVS massima):	CHF 22'680
Salario minimo assicurato ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LPP:	CHF 3'780
Decuplo dell'importo limite superiore:	CHF 907'200

Cifra 2 Importo massimo del Conto 1: assicurati nel piano base

Per gli assicurati nel piano base, l'importo massimo del Conto 1 corrisponde alla seguente percentuale del salario di base assicurato (SA 1):

Età	Percentuale	Età	Percentuale	Età	Percentuale	Età	Percentuale
20	5.0%	32	107.7%	44	312.1%	56	663.4%
21	10.1%	33	118.9%	45	337.8%	57	699.2%
22	15.3%	34	130.3%	46	364.1%	58	735.7%
23	20.6%	35	146.9%	47	390.9%	59	772.9%
24	26.0%	36	163.8%	48	418.2%	60	810.8%
25	35.5%	37	181.1%	49	446.1%	61	849.5%
26	45.3%	38	198.7%	50	474.5%	62	889.0%
27	55.2%	39	216.7%	51	503.5%	63	929.3%
28	65.3%	40	235.0%	52	533.0%	64	970.4%
29	75.6%	41	253.7%	53	563.2%	65	1012.3%
30	86.1%	42	272.8%	54	594.0%		
31	96.8%	43	292.2%	55	628.3%		

L'età è calcolata in anni e mesi esatti; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Cifra 3 Importo massimo del Conto 1: assicurati nel piano complementare

Per gli assicurati nel piano complementare, l'importo massimo del Conto 1 corrisponde alla seguente percentuale del salario di base assicurato (SA 1):

Età	Percentuale	Età	Percentuale	Età	Percentuale	Età	Percentuale
20	5.0%	32	113.3%	44	319.4%	56	662.9%
21	10.1%	33	125.0%	45	345.2%	57	697.3%
22	15.2%	34	136.9%	46	371.4%	58	732.3%
23	20.5%	35	154.0%	47	398.0%	59	767.7%
24	25.8%	36	171.3%	48	425.0%	60	803.8%
25	36.1%	37	188.9%	49	452.3%	61	840.3%
26	46.7%	38	206.7%	50	480.1%	62	877.4%
27	57.4%	39	224.8%	51	508.3%	63	915.1%
28	68.3%	40	243.2%	52	536.9%	64	953.3%
29	79.3%	41	261.8%	53	566.0%	65	992.1%
30	90.5%	42	280.7%	54	595.5%		
31	101.8%	43	299.9%	55	628.9%		

L'età è calcolata in anni e mesi esatti; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Cifra 4 Importo massimo del Conto 2: assicurati nel piano bonus

Per gli assicurati nel piano bonus, l'importo massimo del Conto 2 corrisponde al bonus salariale assicurato (SA 2) moltiplicato per la percentuale che figura alla Cifra 3 «Importo massimo del Conto 1: assicurati nel piano complementare».

Cifra 5 Costo della rendita ponte AVS

Il costo d’acquisto di una rendita ponte AVS corrisponde alle seguente percentuale dell’importo scelto per la rendita ponte AVS:

Età	Percentuale	Età	Percentuale	Età	Percentuale	Età	Percentuale
20	329.8%	32	418.3%	44	530.5%	56	672.8%
21	336.4%	33	426.7%	45	541.1%	57	686.3%
22	343.2%	34	435.2%	46	551.9%	58	700.0%
23	350.0%	35	443.9%	47	563.0%	59	600.0%
24	357.0%	36	452.8%	48	574.2%	60	500.0%
25	364.2%	37	461.8%	49	585.7%	61	400.0%
26	371.4%	38	471.1%	50	597.4%	62	300.0%
27	378.9%	39	480.5%	51	609.4%	63	200.0%
28	386.4%	40	490.1%	52	621.6%	64	100.0%
29	394.2%	41	499.9%	53	634.0%	65	0.0%
30	402.1%	42	509.9%	54	646.7%		
31	410.1%	43	520.1%	55	659.6%		

Per le donne nate fino al 1963 incluso la percentuale sarà calcolata dalla Cassa.

L’età è calcolata in anni e mesi esatti; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Cifra 6 Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione base

Per gli assicurati nel piano base, l'importo massimo del conto PA per il riscatto della riduzione di rendita a seguito del pensionamento anticipato corrisponde alla seguente percentuale del salario di base assicurato (SA 1):

Età all'acquisto	Età di pensionamento prevista					Età all'acquisto	Età di pensionamento prevista				
	60	61	62	63	64		60	61	62	63	64
20	161.4%	125.6%	91.8%	59.6%	29.1%	45	264.7%	206.1%	150.6%	97.8%	47.7%
21	164.6%	128.1%	93.6%	60.8%	29.7%	46	270.0%	210.2%	153.6%	99.8%	48.7%
22	167.9%	130.7%	95.5%	62.0%	30.3%	47	275.4%	214.4%	156.6%	101.8%	49.6%
23	171.2%	133.3%	97.4%	63.3%	30.9%	48	280.9%	218.7%	159.8%	103.8%	50.6%
24	174.7%	136.0%	99.3%	64.5%	31.5%	49	286.6%	223.1%	163.0%	105.9%	51.6%
25	178.2%	138.7%	101.3%	65.8%	32.1%	50	292.3%	227.6%	166.2%	108.0%	52.7%
26	181.7%	141.5%	103.3%	67.2%	32.7%	51	298.1%	232.1%	169.5%	110.2%	53.7%
27	185.4%	144.3%	105.4%	68.5%	33.4%	52	304.1%	236.8%	172.9%	112.4%	54.8%
28	189.1%	147.2%	107.5%	69.9%	34.1%	53	310.2%	241.5%	176.4%	114.6%	55.9%
29	192.8%	150.1%	109.7%	71.3%	34.8%	54	316.4%	246.3%	179.9%	116.9%	57.0%
30	196.7%	153.1%	111.9%	72.7%	35.4%	55	322.7%	251.2%	183.5%	119.2%	58.2%
31	200.6%	156.2%	114.1%	74.1%	36.2%	56	329.2%	256.3%	187.2%	121.6%	59.3%
32	204.7%	159.3%	116.4%	75.6%	36.9%	57	335.8%	261.4%	190.9%	124.1%	60.5%
33	208.7%	162.5%	118.7%	77.1%	37.6%	58	342.5%	266.6%	194.8%	126.5%	61.7%
34	212.9%	165.8%	121.1%	78.7%	38.4%	59	349.3%	272.0%	198.7%	129.1%	62.9%
35	217.2%	169.1%	123.5%	80.3%	39.1%	60	356.3%	277.4%	202.6%	131.7%	64.2%
36	221.5%	172.5%	126.0%	81.9%	39.9%	61		282.9%	206.7%	134.3%	65.5%
37	226.0%	175.9%	128.5%	83.5%	40.7%	62			210.8%	137.0%	66.8%
38	230.5%	179.4%	131.1%	85.2%	41.5%	63				139.7%	68.1%
39	235.1%	183.0%	133.7%	86.9%	42.4%	64					69.5%
40	239.8%	186.7%	136.4%	88.6%	43.2%						
41	244.6%	190.4%	139.1%	90.4%	44.1%						
42	249.5%	194.2%	141.9%	92.2%	45.0%						
43	254.5%	198.1%	144.7%	94.0%	45.9%						
44	259.5%	202.1%	147.6%	95.9%	46.8%						

L'età e gli anni di anticipo previsti sono calcolati in anni e mesi esatti; i valori intermedi sono interpolati linearmente. Per le donne nate fino al 1963 incluso la percentuale sarà calcolata dalla Cassa.

Cifra 7 Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione complementare

Per gli assicurati nel piano base, l'importo massimo del conto PA per il riscatto della riduzione di rendita a seguito del pensionamento anticipato corrisponde alla seguente percentuale del salario di base assicurato (SA 1):

Età all'acquisto	Età di pensionamento prevista					Età all'acquisto	Età di pensionamento prevista				
	59	60	61	62	63		59	61	61	62	63
20	193.8%	151.1%	110.5%	71.9%	35.1%	45	281.2%	219.3%	160.4%	104.4%	51.0%
21	196.7%	153.4%	112.2%	73.0%	35.7%	46	285.5%	222.5%	162.8%	105.9%	51.7%
22	199.7%	155.7%	113.9%	74.1%	36.2%	47	289.7%	225.9%	165.2%	107.5%	52.5%
23	202.7%	158.0%	115.6%	75.2%	36.7%	48	294.1%	229.3%	167.7%	109.1%	53.3%
24	205.7%	160.4%	117.3%	76.4%	37.3%	49	298.5%	232.7%	170.2%	110.8%	54.1%
25	208.8%	162.8%	119.1%	77.5%	37.9%	50	303.0%	236.2%	172.8%	112.4%	54.9%
26	211.9%	165.2%	120.9%	78.7%	38.4%	51	307.5%	239.7%	175.4%	114.1%	55.7%
27	215.1%	167.7%	122.7%	79.8%	39.0%	52	312.1%	243.3%	178.0%	115.8%	56.6%
28	218.3%	170.2%	124.5%	81.0%	39.6%	53	316.8%	247.0%	180.7%	117.6%	57.4%
29	221.6%	172.8%	126.4%	82.3%	40.2%	54	321.6%	250.7%	183.4%	119.3%	58.3%
30	224.9%	175.4%	128.3%	83.5%	40.8%	55	326.4%	254.5%	186.1%	121.1%	59.2%
31	228.3%	178.0%	130.2%	84.7%	41.4%	56	331.3%	258.3%	188.9%	123.0%	60.1%
32	231.7%	180.7%	132.2%	86.0%	42.0%	57	336.2%	262.2%	191.8%	124.8%	61.0%
33	235.2%	183.4%	134.2%	87.3%	42.6%	58	341.3%	266.1%	194.6%	126.7%	61.9%
34	238.7%	186.1%	136.2%	88.6%	43.3%	59	346.4%	270.1%	197.6%	128.6%	62.8%
35	242.3%	188.9%	138.2%	89.9%	43.9%	60	351.6%	274.1%	200.5%	130.5%	63.7%
36	246.0%	191.8%	140.3%	91.3%	44.6%	61		278.2%	203.5%	132.5%	64.7%
37	249.7%	194.6%	142.4%	92.7%	45.3%	62			206.6%	134.4%	65.7%
38	253.4%	197.6%	144.5%	94.0%	45.9%	63				136.5%	66.7%
39	257.2%	200.5%	146.7%	95.5%	46.6%	64					67.7%
40	261.1%	203.5%	148.9%	96.9%	47.3%						
41	265.0%	206.6%	151.1%	98.3%	48.0%						
42	268.9%	209.7%	153.4%	99.8%	48.8%						
43	273.0%	212.8%	155.7%	101.3%	49.5%						
44	277.1%	216.0%	158.0%	102.8%	50.2%						

L'età e gli anni di anticipo previsti sono calcolati in anni e mesi esatti; i valori intermedi sono interpolati linearmente. Per le donne nate fino al 1963 incluso la percentuale sarà calcolata dalla Cassa.

Cifra 8 Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione bonus

Per gli assicurati nel piano bonus, l'importo massimo del Conto PA per il riscatto della riduzione di rendita a seguito del pensionamento anticipato corrisponde al bonus salariale assicurato (SA 2), moltiplicato per la percentuale che figura alla Cifra 7 «Importo massimo del Conto PA: riscatto della riduzione di prestazioni, assicurazione complementare».

Cifra 9 Importo massimo del Conto PA: prefinanziamento della rendita ponte AVS

L'importo massimo del Conto PA per il prefinanziamento della rendita ponte AVS corrisponde al costo che risulta dalla corresponsione della rendita ponte AVS massima (Cifra 5).

Cassa pensione Mikron
Pont du Moulin 2
2502 Bienne
Svizzera
www.mikron-pensionskasse.ch

Pubblicato in tedesco, francese e italiano.

Testi: Cassa pensione Mikron, Bienne
Layout: Zoebeli Communications AG, Berna
Immagine: Terence du Fresne

Gennaio 2025, © Copyright Cassa pensione Mikron

Mikron® è un marchio di fabbrica della Mikron Holding AG, Boudry (Svizzera).

